

Comunicazione Impresa Ambiente s.r.l – n°5 Giugno 2016



IMPRESA AMBIENTE

IMPRESA AMBIENTE SRL

VIALE CESARE BATTISTI, 45

TREVIGLIO (Bg)

Tel. e Fax 0363.304864

Email: info@impresambiente.it

www.impresambiente.it

21/06/2016



Comunicazione Impresa Ambiente s.r.l – n°5 Giugno 2016

Treviglio, 21 Giugno 2016

Spett. Cliente

inviando la nostra newsletter per il mese di Giugno.



In questo numero:

- [Impresa Ambiente s.r.l.](#) – **Obblighi Legislativi** (D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 8 e obblighi di rifacimento rumore e vibrazioni)
- [Impresa Ambiente Formazione s.r.l.](#) – **Corsi Previsti per i Mesi di Luglio e Settembre**
- [Impresa Ambiente Facility Management s.r.l.](#) – **Finanziamenti Aperti – Medicina del Lavoro**

Impresa Ambiente s.r.l.

In questa sezione vogliamo approfondire e tenere aggiornati i nostri clienti sulle novità legislative e sulle scadenze che riguardano le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Di seguito segnaliamo:

- Controlli, verifiche e riqualifiche delle attrezzature di sollevamento
- Rifacimento Rumore e Vibrazione

Controlli, verifiche e riqualifiche delle attrezzature di sollevamento

Cosa dice la legge: D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 8

Obblighi a carico del Datore di Lavoro e dei suoi collaboratori, in relazione alla sicurezza di tutte le attrezzature di lavoro, e quindi anche delle attrezzature di sollevamento, [l'articolo 71, in diversi commi](#), parla di:

- **manutenzione**, includendo anche la manutenzione programmata, e intendendo la idonea manutenzione come uno strumento per prevenire anomalie o guasti pericolosi;
- **verifiche periodiche** condotte da soggetti emanazione dello stato o comunque abilitati dallo stato. Si tratta di verifiche elencate [nell'allegato VII del Decreto](#), che riguardano un ristretto numero di attrezzature ritenute particolarmente pericolose;
- infine al citato comma 8: **controlli periodici** eseguiti su scelta e a cura del datore di lavoro per evitare che deterioramenti, degradi o altre situazione possano condurre ad anomalie o guasti pericolosi. In questo caso i controlli saranno quelli previsti dalle leggi esistenti, piuttosto che da indicazioni del fabbricante, piuttosto ancora che da norme o linee guida, o ancora derivanti dalla esperienza dell'utilizzatore e dalla letteratura che determina lo stato dell'arte della buona tecnica, o, infine, determinate da studi tecnici eseguiti specificamente. In ogni caso il datore di lavoro è responsabile di mettere in campo tutti i controlli che sono utili e necessari per evitare deterioramenti che possono condurre a situazioni pericolose.

IMPRESA AMBIENTE S.R.L. AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1999 CON SOLUZIONI INNOVATIVE

Viale C. Battisti, 45 – 24047 – Treviglio (Bg) – Tel. e Fax 0363.304864 - Email info@impresambiente.it - www.impresambiente.it



“ [...] 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. [...]” art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08

[Per saperne di più contatta i nostri uffici e richiedi un appuntamento gratuito presso la tua azienda.](#)

D.Lgs. 81/2008 – cosa legifera in materia di rifacimento rischio rumore e vibrazioni?

Tutta la precedente legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è stata abolita e sostituita dal decreto 81/08. Il rischio di **esposizione a rumore e vibrazioni sui luoghi di lavoro viene considerato**, dal nuovo decreto, **nel titolo VIII – Agenti Fisici**.

LA VALUTAZIONE VA FATTA ALMENO OGNI 4 ANNI salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente delle condizioni di esposizione al Rumore o alle Vibrazioni o in caso di richiesta esplicita degli organi competenti come **indicato dall'art. 181 comma 2 del TITOLO VIII CAPO II DLGS 81/08**

[Chiamaci per avere il tuo preventivo gratuito o per una visita nella tua azienda.](#)

impresa ambiente

Impresa Ambiente Formazione s.r.l.

Di seguito riportiamo i **Corsi calendarizzati per i mesi di Luglio e Settembre**, potete trovare il materiale di iscrizione sul nostro sito internet www.impresambiente.it oppure contattandoci all'indirizzo mail corsi@impresambiente.it

Rimaniamo a vostra disposizione per un servizio di Check Up per verificare e affiancarvi nell'adempimento degli obblighi previsti per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in ottemperanza alla normativa vigente.

Per prenotare una visita gratuita presso la vostra sede **o richiedere un preventivo** potete contattarci alla mail: info@impresambiente.it **la nostra segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 al numero telefonico 0363 – 304864**

Impresa Ambiente Formazione

Calendario Corsi Mesi Luglio e Settembre 2016

- ✓ 04 Luglio – Corso Aggiornamento Coordinatori 4h
- ✓ 04 Luglio – Corso Aggiornamento RSPP Non Datori di Lavoro 8h
- ✓ Luglio – Corso Aggiornamento RSPP Datori di Lavoro
- ✓ 07 – 08 Luglio – Corso PES – PAV
- ✓ 12 – 18 Luglio - Corso Formazione Lavoratori Rischio Basso Medio e Alto
- ✓ 19 e 20 Luglio – Corso Carrelli Elevatori
- ✓ 19 Luglio – Corso Formazione Preposti
- ✓ 22 Luglio – Corso Formazione Aggiornamento RLS
- ✓ 25 e 26 Luglio - Corso Iscrizione PLE
- ✓ 05 e 06 Settembre – Corso Carrelli Elevatori
- ✓ 12 Settembre – Corso Aggiornamento RLS
- ✓ 12 Settembre – Corso Formazione HACCP
- ✓ 15 – 16 e 23 Settembre – Iscrizione Corso Primo Soccorso 12h
- ✓ 15 – 16 – 22 e 23 Settembre – Iscrizione Corso Primo Soccorso 16h
- ✓ 19 e 26 Settembre - Corso Formazione Lavoratori Rischio Basso Medio e Alto



**Costi ed orari dei corsi sono dettagliati nelle schede di iscrizione presenti sul nostro sito internet*

P.E.S. (persona Esperta) P.A.V. (Persona Avvertita) ed idoneità ad eseguire lavori sotto tensione ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 81/08 e delle norme tecniche applicabili (CEI 11-27).

L'obbligatorietà della qualifica dei lavoratori che eseguono lavori elettrici deriva dagli artt. 82 (lavori sotto tensione) e art. 83 (lavori in prossimità) del D.lgs. 81/08: i lavori elettrici (sotto tensione, fuori tensione ed in prossimità), devono essere affidati a persone idonee (per i lavori sotto tensione) e/o qualificate (per i lavori in prossimità e fuori tensione); le norme tecniche (CEI 11-27) si applicano anche ai i lavori non elettrici (es. lavori meccanici, edili, agricoli, ecc.) quando si svolgono al di sotto delle distanze di sicurezza di cui alla tab. 1 dell'allegato IX del D.lgs. 81/08 di linee elettriche non protette o in presenza di linee, impianti e/o apparecchiature elettriche che, per circostanze particolari, sono da ritenersi non adeguatamente protette (es. scavo con mezzi meccanici in cantieri con presenza di linee interrate, uso di piattaforme elevabili, mezzi di sollevamento, ecc. vicino a linee aeree).

L'obbligo dell'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, fissato nella durata complessiva di 40 ore e a cadenza quinquennale, era stato già introdotto dal D. Lgs. n. 81 nel 2008 e che il decreto correttivo (D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, entrato in vigore il 20/8/2009) ha ribadito tale obbligo e non ha riaperto i termini dell'obbligo stesso. Tale aggiornamento può essere effettuato anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio e può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Con lo stesso decreto correttivo è stato anche precisato, per quanto riguarda la decorrenza del quinquennio, ad integrazione di quanto già indicato nel testo originale, che "per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto".

impresa ambiente



Impresa Ambiente Facility Management s.r.l.

Dal 2016 Impresa Ambiente Facility Management vuole offrire servizi diversi alle aziende clienti. Un'esperienza a tutto tondo sulle necessità che oggi le realtà aziendali possono avere e che non sono solo quelle che rispondono all'obbligatorietà delle vigenti normative. **Aspetti come la finanza, il mondo del lavoro, la qualità, la possibilità di accesso ai finanziamenti e gli aggiornamenti legislativi;** sono questi solo alcuni nuovi ambiti che stanno prendendo piede all'interno del mondo aziendale. Abbiamo coinvolto specialisti del settore che possono offrire una consulenza a chiunque voglia approfondire questi aspetti per se e per la propria attività.



OBBLIGHI LEGISLATIVI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO

Il **Decreto Legislativo 81/08**, o Testo Unico Sicurezza, stabilisce le misure da adottare in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e definisce le figure che hanno un ruolo chiave in fase di prevenzione e valutazione dei rischi. Tra queste, il **medico competente** è la persona (**art. 2**) *“che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti”* previsti nel Decreto.

La **normativa per il medico competente** ne definisce gli **obblighi, le mansioni e i requisiti**.

Il medico competente collabora (**art. 25**) con il datore di lavoro e l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per effettuare la valutazione dei rischi e stabilire, eventualmente, la sorveglianza sanitaria da avviare per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il medico competente, inoltre, istituisce e aggiorna regolarmente una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore che è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. È obbligo del medico informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e dare a chi è interessato i risultati di quest'ultima. Può accedere, infine, a tutti gli ambienti di lavoro a cui fa visita una volta l'anno o secondo quanto previsto dalla sorveglianza sanitaria (sulla base della valutazione dei rischi).

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, rispettando il segreto professionale e consegna al lavoratore una copia della cartella sanitaria e di rischio.

La **sorveglianza sanitaria (art. 41)** è effettuata dal medico competente e consiste in una visita medica effettuata in un preciso momento e per verificare la presenza di rischi alla salute del lavoratore.

La visita medica viene effettuata:

- in fase preventiva, per verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione a cui è stato assegnato (non obbligatoria);
- periodicamente, per controllare lo stato di salute del lavoratore e verificare l'idoneità alla mansione;
- su richiesta del lavoratore, nel caso in cui si corre il rischio di peggiorare la salute del lavoratore a causa della mansione svolta;
- alla cessazione del rapporto di lavoro, in fase preassuntiva o alla ripresa del lavoro, dopo assenza dovuta a malattia.

IMPRESA AMBIENTE S.R.L. AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1999 CON SOLUZIONI INNOVATIVE

Viale C. Battisti, 45 – 24047 – Treviglio (Bg) – Tel. e Fax 0363.304864 - Email info@impresambiente.it - www.impresambiente.it

Può svolgere la funzione di medico competente (**art. 38**):

- chi è in possesso della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- chi ha docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- chi è in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Il medico in possesso di questi requisiti deve partecipare al programma di educazione continua in medicina, con crediti non inferiori al 70% del totale nella materia “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. Il medico con questi requisiti è iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Oggetto: Principali Possibilità di Finanziamento alle Imprese

1. 5,6 mln per l'efficienza energetica delle PMI
2. Minibond: modificato l'avviso alle imprese

1. 5,6 Mln per l'efficienza energetica delle PMI

E' stata approvata nel corso della Giunta di lunedì 23 maggio la **convenzione fra Regione Lombardia e il Ministero dello Sviluppo Economico** per il cofinanziamento del programma regionale per l'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese. La dotazione finanziaria disponibile è pari a 5,6 milioni di euro.

Il bando consentirà di finanziare i costi sostenuti per la realizzazione di diagnosi energetiche e/o l'adozione di sistemi di gestione ISO 50001.

L'opportunità per gli imprenditori è di ottenere un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammesse.

2. Minibond: modificato l'avviso alle imprese

E' stato modificato **l'avviso del progetto Minibond** finalizzato a facilitare l'accesso al credito soprattutto delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo di strumenti alternativi.

Il Progetto, promosso da Finlombarda S.p.A e Regione Lombardia, è dedicato alle imprese lombarde che intendono finanziare i propri piani di investimento attraverso l'emissione di obbligazioni di taglia compresa tra 1 e 20 milioni di euro.

La parziale modifica conferma la non ammissibilità con riferimento alle imprese attive nel settore delle attività finanziarie e assicurative, fatta eccezione per le imprese con il codice K) 64.20.00 “attività delle società di partecipazione (Holding)” che potranno essere considerate ammissibili.

I fondi stanziati dal Pirellone andranno a finanziare l'emissione dei Minibond (300 milioni di euro); la concessione di un voucher a copertura dei costi di emissione (2,5 milioni di euro) e l'attivazione di un fondo di garanzia a parziale copertura del rischio assunto dagli investitori che acquistano i mini bond emessi dalle PMI (18 milioni di euro).

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line.

Vi ricordiamo che i nostri partner sono disponibili ad incontrarvi e, senza nessun impegno, verificare le possibilità di finanziamento possibili per la vostra realtà aziendale, siano esse di natura regionale, nazionale oppure europea. Potete richiedere un appuntamento presso il nostro ufficio di segreteria.



PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI O RICHIEDERE UN PREVENTIVO PER GLI ARGOMENTI SOPRA INDICATI COMPILA LA SCHEDA E INVIALA VIA MAIL ALL'INDIRIZZO MAIL: INFO@IMPRESAMBIENTE.IT

NOME _____

COGNOME _____

CARICA AZIENDALE _____

AZIENDA _____

TELEFONO DIRETTO _____

MAIL _____

VORREI AVERE:

- ☐ MAGGIORI INFORMAZIONI
- ☐ PREVENTIVO

IN MERITO A :

impresa ambiente
